



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 35

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

**INIZIATIVE PER IL RICORDO DELLE FOIBE, DELL'ESODO
GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE
ORIENTALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 febbraio 2026.

INIZIATIVE PER IL RICORDO DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE

R e l a z i o n e:

Il presente progetto di legge intende onorare la solennità civile del “Giorno del Ricordo”, istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.”, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In analogia con quanto già previsto dalla Regione del Veneto per il Giorno della Memoria, si propone di strutturare un percorso istituzionale e didattico che coinvolga le giovani generazioni, istituendo un premio dedicato alla figura di Norma Cossetto, studentessa dell'Università di Padova, simbolo del martirio di quelle terre.

All'articolo 1 sono definite le finalità dell'intervento normativo. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e con la legge statale n. 92 del 2004, promuove la conservazione e la diffusione della memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, sostenendo iniziative rivolte in particolare alle giovani generazioni e valorizzando il patrimonio storico, culturale e identitario delle comunità istriano-fiumano-dalmate.

All'articolo 2 è disciplinata la partecipazione istituzionale della Regione alle celebrazioni del Giorno del Ricordo, prevedendo la presenza del Presidente della Giunta regionale o suo delegato e del Presidente del Consiglio regionale alle iniziative commemorative promosse dalle associazioni degli esuli operanti nel territorio veneto.

All'articolo 3 sono individuate le iniziative di competenza del Consiglio regionale, prevedendo la convocazione di una seduta solenne o di una seduta speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l'istituzione del concorso “Norma Cossetto” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto, la possibilità di promuovere ulteriori iniziative di conoscenza dei luoghi della memoria.

All'articolo 4 sono disciplinate le iniziative di competenza della Giunta regionale, che definisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno del Ricordo. Tra questi sono previsti accordi di collaborazione con enti e associazioni, iniziative formative e viaggi di studio per studenti, il bando annuale del concorso “Norma Cossetto”, il sostegno a progetti culturali e di ricerca, la raccolta e digitalizzazione di documentazione storica e la premiazione di tesi di laurea sui temi oggetto della legge.

All'articolo 5 è prevista la presentazione annuale al Consiglio regionale di una relazione sullo stato di attuazione della legge, contenente il resoconto delle iniziative realizzate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

All'articolo 6 è introdotta la norma finanziaria, che quantifica in 100.000 euro per l'esercizio 2026 gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

INIZIATIVE PER IL RICORDO DELLE FOIBE, DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA E DELLE VICENDE DEL CONFINE ORIENTALE

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione degli articoli 5, commi 1 e 2, e 6, comma 1, lettera d), della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e conformemente alla legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, preserva la memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. La Regione del Veneto assume iniziative a sostegno della consapevolezza storica e della coscienza democratica della comunità regionale, in particolare delle giovani generazioni, per diffondere la conoscenza delle vicende storiche riguardanti il confine orientale italiano nel XX secolo.

3. La Regione del Veneto promuove la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, valorizzando il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica, nonché la conservazione della memoria e della documentazione storica delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 2 - Commemorazione del Giorno del Ricordo.

1. Nel Giorno del ricordo di cui alla legge 92/2004, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato e il Presidente del Consiglio regionale partecipano a eventi commemorativi organizzati dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto e, in particolare, dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, a ricordo di ogni vittima delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.

1. In concomitanza con il Giorno del ricordo di cui alla legge 92/2004, il Consiglio regionale si riunisce in seduta solenne o la Commissione consiliare competente è convocata in seduta speciale per preservare e promuovere la conoscenza della tragedia delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

2. È istituito il concorso “Norma Cossetto”, rivolto agli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, per l'assegnazione ai primi classificati di una borsa di studio e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale.

Il concorso consiste nella presentazione, a mezzo di supporto informatico e multimediale, di elaborati, individuali o collettivi, a carattere letterario, fotografico, musicale, teatrale.

Il Consiglio regionale o la Commissione consiliare competente, nell'ambito della seduta di cui al comma 1, assegnano il Premio.

3. In occasione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può assumere ulteriori iniziative volte a far conoscere i luoghi dell'esodo e delle foibe, nonché i luoghi di memoria della civiltà istriano-fiumano-dalmata.

4. Gli studenti vincitori del concorso di cui al comma 2 hanno diritto a partecipare ai viaggi di studio organizzati dalla Giunta regionale con oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per le iniziative di cui all'articolo 3, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione del Giorno del Ricordo di cui alla legge 92/2004 con il quale si prevedono iniziative fra le seguenti:

- a) la stipulazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto, il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1, per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati alla conoscenza storica delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo;
- b) iniziative formative dirette a studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, da assumere in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, come la promozione di viaggi di studio nei luoghi dell'esodo e delle foibe;
- c) redazione del bando annuale relativo al concorso "Norma Cossetto" di cui all'articolo 3) comma 2, da trasmettere all' Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine della sua comunicazione agli istituti di scuola secondaria di secondo grado del territorio.
- d) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi sul tema delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, promossi dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto anche in collaborazione con gli enti locali, le università e gli enti, associazioni o fondazioni del Veneto, o comunque operanti anche in Veneto il cui fine statutario sia coerente con le finalità di cui all'articolo 1;
- e) il supporto alla realizzazione di progetti, manifestazioni ed eventi diretti a consentire la conoscenza del patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, con attenzione particolare agli esuli veneti, ai loro discendenti, ai luoghi della civiltà istriano-fiumano-dalmata in Veneto, nonché iniziative per la raccolta, conservazione e digitalizzazione di testimonianze, documenti e archivi relativi alle vicende del confine orientale, promossi, anche in collaborazione con l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e con la Società di studi fiumani, dalle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati operanti nel Veneto, dalle università, da enti, associazioni o fondazioni culturali del Veneto o comunque operanti anche in Veneto, da storici e studiosi della materia;
- f) l'indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea aventi ad oggetto il tema delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano nel XX secolo, nonché della realtà, della cultura e della tradizione della civiltà istriano-fiumano-dalmata.

Art. 5 - Relazioni sullo stato di attuazione della legge.

1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, riferita alle iniziative attuate nell'esercizio precedente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte:

- a) quanto ad euro 30.000,00 per le iniziative di cui all'articolo 3, con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) quanto ad euro 70.000,00 per le iniziative di cui all'articolo 4, con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Commemorazione del Giorno del Ricordo.	3
Art. 3 - Iniziative del Consiglio regionale.	3
Art. 4 - Iniziative della Giunta regionale.	4
Art. 5 - Relazioni sullo stato di attuazione della legge.	5
Art. 6 - Norma finanziaria.....	5